



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

di individuazione dei criteri comunali di programmazione per il rilascio di autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 21.09.2007

.....

Articolo 1 Normativa di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5 Titolo III, come modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2006 n° 17 ;
- dalla Deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 28 dicembre 2006 n° 54/3 e relativo allegato ;
- dal Testo Unico delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, per quanto espressamente richiamato dalla legge regionale n° 5/2006 e per quanto non da essa disciplinato, purchè comunque non in contrasto con la medesima legge n° 5/2006 ;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2006 n° 5 ;

Articolo 2 Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di programmazione, deliberati dal Consiglio comunale, potranno essere modificati in qualunque momento con la medesima procedura prevista per l'approvazione sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, nonché in relazione all'interesse dei consumatori ed all'efficienza delle attività di somministrazione , allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

Articolo 3 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- 1) l'apertura a carattere permanente ed a carattere stagionale in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) l'ampliamento della sede
- 4) il subingresso nella titolarità
- 5) la somministrazione effettuata negli spacci interni

Sono **escluse** dall'applicazione del presente regolamento le seguenti attività :

- a)** esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi simili, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata ; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b)** esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, come individuati dall'art. 24 della legge regionale n° 5/2006, le cui attività sono destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone ;
- c)** le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza o sostegno;
- d)** le attività di somministrazione svolte in forma temporanea ;
- e)** le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- f)** le attività di somministrazione di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), e alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

In riferimento alla lettera a) del presente articolo si precisa che l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento ; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia effettuata nell'esercizio di somministrazione .

Articolo 4

Autorizzazione all'apertura, trasferimento ed ampliamento di un pubblico esercizio

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento o l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande , deve essere inviata o

presentata al protocollo del comune ; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati :

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articolo 2 della Legge regionale n. 5 del 2006;
- c) ubicazione dell'esercizio;

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà avvenire, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, alla presenza del dipendente addetto o in alternativa allegando alla domanda copia di un documento di identità del richiedente .

Art. 5 Allegati alla richiesta di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno n° 564/1992. Il servizio di Polizia municipale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) copia anche semplice del contratto di disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Potrà essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 comma 4 della Legge regionale n. 5/06 , l'ulteriore documentazione sottoelencata:

- a) certificato di prevenzione incendi , se richiesto per la tipologia di attività svolta, o copia della relativa istanza presentata direttamente dall'utente, o da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite lo Sportello Unico comunale;
- b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;

- c) NOTIFICA ai fini igienico sanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE n° 852/2004, presentata direttamente dal richiedente, o da inoltrare alla competente Azienda Sanitaria Locale tramite lo Sportello Unico comunale;

Articolo 6 Tipologie e superfici dei pubblici esercizi

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 5/2006.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nuovi o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n° 5/2006, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Fermo restando l'obbligatorietà del possesso dell'agibilità per i locali sede dell'attività, non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie degli stessi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 7 Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate.

E' considerata attività di somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.

In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal competente servizio dell'amministrazione comunale, su richiesta del soggetto interessato. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006.

Nel caso in cui il richiedente non possieda direttamente tali requisiti è consentito che egli designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

L'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Le autorizzazioni temporanee di somministrazione sono rilasciate con validità limitata alla durata della Manifestazione; le suddette non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Le autorizzazioni temporanee non soggiacciono ai criteri di cui al successivo art. 10.

Articolo 8 **Subingresso nell'attività e Cessazione definitiva**

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può avvenire per atto tra vivi o per causa di morte ; in entrambi i casi esso comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006 .

L'effettivo trasferimento è comprovato dalla presentazione o dall'invio di :

- a) copia atto pubblico di trasferimento della proprietà o gestione ;
- b) scrittura privata regolarmente registrata ;

In caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.

Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività si effettua mediante comunicazione da inviarsi o presentarsi direttamente all'amministrazione comunale a cura del titolare dell'autorizzazione o del subentrante, o di entrambi . La comunicazione di subingresso non implica il rilascio da parte del Comune di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività .

La comunicazione di subingresso, con relativa prova dell'avvenuta presentazione o invio, , dovrà essere conservata dal subentrante assieme all'originaria autorizzazione , ed esibita a richiesta degli organi di polizia .

L'avvenuta comunicazione di subingresso, purchè completa della prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti soggettivi da parte del subentrante, consente la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio senza soluzione di continuità .

E' fatto obbligo per il titolare che cessa a titolo definitivo l'attività di somministrazione di trasmettere al comune , entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando e/o riconsegnando l'originale autorizzazione a suo tempo rilasciata .

Articolo 9 **Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento**

L'Amministrazione comunale, ai fini del presente regolamento, provvede alla suddivisione del proprio territorio in zone al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza , ed allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso unitamente nonchè tutte le attività commerciali presenti .

A tal fine, fatto salvo quanto consentito ai sensi dell'articolo 22 comma 5 in relazione alla presenza di zone di particolare natura, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1 della DGR n° 54/3 del 28.12.2006 si è provveduto a considerare l'intero territorio comunale come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di licenze rilasciabili per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

L'amministrazione comunale , al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, ha provveduto a tener conto per quanto è stato possibile:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta;

Al fine del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA 1 – Corso Eleonora;

ZONA 2 - Resto del territorio;

Articolo 10

Criteria di programmazione e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale

Tenuto conto di quanto dai criteri della legge regionale n° 5/2006 e dalla DGR n° 54/3 del 28.12.2006, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche del comune, in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche del territorio, nell'interesse generale della collettività, ai fini soprattutto della situazione viabilistica e di ordine pubblico, si determinano le seguenti prescrizioni :

- in relazione alla **ZONA 1** – di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, allo scopo di non incrementare le problematiche relative alla sosta ed alla viabilità, si dispone al solo fine dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che eventuali nuove autorizzazioni per pubblico esercizio possano essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 100% della SLP (Superficie Lorda Pavimentata) del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela; tali spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente (risultante da atto notarile contenente espresso vincolo pertinenziale a favore del pubblico esercizio), al chiuso o all'aperto, dovranno essere adiacenti o prospicienti all'esercizio; nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti è consentito monetizzare i medesimi fino al massimo del **60%** di quanto richiesto.

In caso di ristrutturazione totale del fabbricato destinato ad accogliere la nuova attività, la percentuale massima di monetizzazione concessa in caso di mancato reperimento degli spazi fisici è pari al 50% della SLP.

- in relazione alla **ZONA 2** –, di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale e delle caratteristiche urbanistiche della stessa, si dispone che anche in tale

zona eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell' esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 100% **della superficie TOTALE SLP** del pubblico esercizio di cui si chiede l' apertura, destinati a parcheggio per la clientela; tali spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell' esercente (risultante da atto notarile contenente espresso vincolo pertinenziale a favore del pubblico esercizio), al chiuso o all' aperto, e potranno essere reperiti entro una distanza massima di metri 100 (calcolati secondo il percorso pedonale più breve) dal pubblico esercizio di cui si chiede l' apertura.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire completamente i parcheggi richiesti è consentito monetizzare totalmente quanto richiesto.

Le disposizioni dei precedenti punti relativi alla zona 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui un pubblico esercizio esistente e funzionante in una delle due zone, chieda di trasferirsi nella stessa o nell' altra zona .

Gli standard di parcheggi richiesti nelle zone indicate ai sensi dei precedenti punti, devono considerarsi in aggiunta rispetto ad altri analoghi standard richiesti ai sensi del vigente strumento urbanistico in relazione alle nuove costruzioni. Gli standard di parcheggi richiesti con il presente regolamento devono infatti intendersi come condizioni di esercizio per lo svolgimento della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande, e non operano nei confronti di altre attività di natura commerciale, turistica o svolte in forma artigianale.

Le prescrizioni sopra descritte per tutte le zone del territorio comunale, relative alla necessità di reperimento di spazi fisici destinati a parcheggi, NON si applicano nel caso di subingressi in attività esistenti e funzionanti all' atto di approvazione del presente Piano .

Per ciò che concerne l' ammontare della eventuale monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio che il richiedente non fosse in grado di reperire, la misura economica sarà stabilita con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Gli introiti relativi ai parcheggi richiesti per le nuove attività, derivanti dalla eventuale monetizzazione degli spazi non reperiti, saranno utilizzati dall' amministrazione comunale per realizzare idonei spazi di parcheggio a servizio dell' intera collettività nelle zone ritenute più funzionali al godimento dei servizi e delle attività economiche , nonché per fare fronte alle spese di manutenzione dei parcheggi pubblici esistenti .

Si precisa che non è consentita l' apertura di nuovi pubblici esercizi, né trasferimenti di esistenti, all' interno delle zone agricole così come individuate dal vigente PRG.

Articolo 11 **Divieti e Limitazioni all' esercizio dell' attività di somministrazione**

Non sono previsti limiti di distanza tra un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed altro di analoga attività, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dai medesimi.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all' aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete

pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, sia nuovi che esistenti.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi, sia nuovi che esistenti, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale, in base alla diversa natura della zona stessa ed al suo particolare interesse, in base alla circostanza che i trattenimenti si svolgano all'interno o all'esterno del pubblico esercizio .

Articolo 12

Impatto acustico ed Ambientale

Il competente Sportello Unico comunale, o altro servizio comunale individuato, provvede a verificare preventivamente al rilascio di una nuova autorizzazione alla somministrazione permanente o stagionale, oppure in caso di subingresso in attività esistente, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dell'inquinamento acustico. Anche dopo il rilascio dell'autorizzazione ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività è fatto obbligo per l'esercente di presentare specifica Previsione di Impatto Acustico a firma di Tecnico fonometrico abilitato redatta secondo le previsioni normative della legge n° 447/95 nonché secondo la normativa regionale di settore .

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago e per le quali siano accertati fenomeni di inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 nonché delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo Agenzia Regionale per l'Ambiente.

Articolo 13

Rilascio dell'autorizzazione in sede fissa ed attività accessorie

Il rilascio dell'autorizzazione in sede fissa è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2, nonché delle condizioni stabilite dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n° 5/2006. Il rilascio della nuova autorizzazione o dell'autorizzazione al trasferimento o ampliamento, potrà avvenire solo previo accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali da parte del competente servizio di polizia municipale e per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni del Decreto Ministero dell'interno n° 564 del 1992 .

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.

E' comunque fatto obbligo per l'esercente di richiedere al Comune ed esporre nell'esercizio la Tabella dei Giochi proibiti vidimata dal comune ai sensi del DPR 28 maggio 2001 n° 311.

La stessa autorizzazione di cui sopra abilita, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

Pertanto devono considerarsi esclusi l'effettuazione di balli e/o danze, ed inoltre tali forme di trattenimento devono essere esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività

principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati per il trattenimento, senza il montaggio di impianti elettrici, luci o di alcun genere aggiuntivi rispetto agli impianti del locale, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettuino pubblicità in alcuna forma del trattenimento medesimo.

Articolo 14 **Diniego dell'autorizzazione e Silenzio Assenso**

Successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle suddette saranno comunicate dall'ufficio competente all'interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato comunque entro 60 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Qualora entro il termine suddetto non venga comunicato il diniego dell'autorizzazione, o il procedimento non sia comunque interrotto per altre cause motivate, la domanda deve ritenersi accolta sempreché la domanda risulti completa nelle attestazioni e nella documentazione prevista dalla legge regionale n° 5/2006, dalla DGR 28.12.2006 n° 54/3, nonché dal presente regolamento.

Con la eventuale comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento deve intendersi concluso negativamente.

Articolo 15 **Revoca dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande di esercizi aperti al pubblico sono revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), c) e d), devono intendersi le seguenti fattispecie:

- a) caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
- b) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
- c) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- d) impedimenti dovuti a cause di forza maggiore nella presentazione/invio della notifica ai fini igienico sanitari alla competente Azienda Sanitaria Locale o comune ;
- e) Ritardo da parte del comune nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- f) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale;
- g) lutti o gravi malattie dei diretti ascendenti o discendenti.

Articolo 16

Distributori automatici di alimenti e bevande

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico.

È fatto divieto di somministrazione bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici .

Articolo 17

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 5/2006 e della DGR n°54/3 del 28.12.2006, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 18

Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

L'autorizzazione alla somministrazione rilasciata ai sensi della legge regionale n° 5/2006 abilita anche all'installazione e gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del R.D 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, nonché dell'art. 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo.

Ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze DM 27.10.2003 è fatto obbligo per l'esercente di acquisire lo specifico Nulla Osta tecnico di esercizio rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato .

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo);
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) Bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) Ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) Stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) Alberghi ed esercizi similari : 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) Sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 10 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie).
- f) Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del tulps : 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- g) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- h) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- i) Esercizi commerciali o pubblici, o nelle aree aperte al pubblico : in attesa di specifiche disposizioni ministeriali ,non essendo prevista tale tipologia nel DM 27.10.2003, è consentita l'installazione esclusivamente di n° 1 gioco indipendentemente dalla dimensione dei locali .

Gli apparecchi di ai commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 TULPS.

Articolo 19

Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità dovrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima del rilascio dell'autorizzazione all'attività; in sede di presentazione della domanda e della documentazione allegata, dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno n° 564/1992;

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità , da parte degli organi di vigilanza, dei locali di pubblico esercizio ove si effettua la somministrazione.

Articolo 20

Attività di somministrazione in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo .

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, fatta salva la possibilità di rimanere aperti tra l'intervallo antimeridiano e quello pomeridiano;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge regionale 5/2006;
4. dovrà essere esercitata previa presentazione della notifica ai fini igienico sanitari ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004 alla competente ASL o Comune;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale;

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

Articolo 21

Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.